

VALUTAZIONE STUDENTI. QUALE VALENZA FORMATIVA PUO' AVERE LAMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O AGLI E

I tribunali sono chiamati in causa, sempre più spesso, per giudicare la correttezza della non ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato di un alunno da parte del consiglio di classe.

Diverse, nel tempo, sono state le sentenze che hanno ammesso alunni non promossi alla classe successiva o all'Esame di Stato con motivazioni svariate: mancanza di adeguate motivazioni; insufficienza in una sola disciplina; mancata deroga alle assenze per giustificati motivi... Ne riportiamo alcune a titolo esemplificativo.

Bocciato per una sola disciplina: il TAR non è d'accordo e lo ammette alla classe successiva

Una bocciatura motivata solo con le assenze e' a rischio di illegittimità

Esame di Stato: copiare da cellulare si può, se soffri d'ansia da prestazione scolastica

Pochi giorni fa, inoltre, c'è stata una sentenza del Consiglio di Stato del 3.12.2015 n. 5502, secondo cui è possibile accedere agli atti e alle valutazioni non solo dell'alunno interessato ma anche a quelle dei compagni di classe, per riscontrare eventuali disparità di trattamento.

Studenti non promossi: Consiglio di Stato concede accesso ai voti finali e risultati scolastici dei compagni di classe.

Premesso che la non ammissione degli allievi alla classe successiva o agli esami non sembra ormai essere uno "strumento" ricorrente (grazie anche ai progressi compiuti dalle Istituzioni scolastiche dal punto di vista educativo - didattico), per far recuperare agli stessi eventuali lacune anche gravi, le diverse sentenze in merito spingono ad una riflessione su quanto possa ritenersi valida, dal punto di vista formativo, l'ammissione di un allievo alla classe successiva da parte di un tribunale, la cui istruttoria è prevalentemente (se non tutta) documentale priva, quindi, di quella relazione che permette di monitorare il processo formativo dell'alunno medesimo.

Lontani dal voler contestare le decisioni di merito dei Tribunali che si sono espressi in materia, proviamo a illustrare le perplessità relative alla validità formativa di una decisione presa non dal consiglio di classe ma da un giudice.

La stessa normativa di riferimento, in primis il DPR n. 122/09 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169", spinge a tale riflessione.

L'articolo 1 del detto DPR al comma 3 prevede:

"La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000."

La valutazione riguarda, dunque, diversi aspetti della vita scolastica degli alunni quali l'apprendimento, il comportamento, la sfera relazionale e affettiva, per cui deve essere necessariamente frutto di un processo che dura un intero ordine e grado di scuola e non può esaurirsi in singole verifiche scritte e orali, in itinere e finali, ma deve piuttosto fondarsi su una osservazione continua dell'allievo e avere come fine il successo formativo dello

stesso.

A testimonianza di ciò, riportiamo un paragrafo della circolare MIUR n. 48 del 31 maggio 2012 "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente":

[...] All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova nazionale INVALSI, e il giudizio di idoneità all'ammissione. Il voto finale "è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5". Per media dei voti deve intendersi la media aritmetica, dovendosi attribuire a tutte le prove d'esame il medesimo rilievo. Si esclude pertanto ogni possibilità di ricorrere alla media ponderata. Al riguardo, si ricorda che tutti gli allievi ammessi all'esame di Stato hanno già conseguito nello scrutinio finale almeno un voto di sufficienza nelle diverse discipline. È pertanto cura precipua della commissione e delle sottocommissioni d'esame far sì che il voto conclusivo sia il frutto meditato di una valutazione collegiale delle diverse prove e del complessivo percorso scolastico dei giovani candidati.

Il voto conclusivo, dunque, non è solo frutto di una media aritmetica ma di una valutazione meditata che tenga conto delle prove e del percorso scolastico; quest'ultimo alla scuola secondaria di secondo grado è valorizzato dal credito scolastico, che contribuisce alla votazione finale dell'Esame di Stato.

A quanto detto riguardo al complesso meccanismo che sta dietro il processo valutativo, si aggiunga il fatto che la valutazione è collegiale e non frutto di singoli voti dei diversi docenti del consiglio di classe.

L'art. 2 comma 1 del DPR n. 122/ 09 stabilisce:

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

L'art. 4 comma 1 del DPR n. 122/ 09 stabilisce:

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

L'art. 79 del R.D. 653/1925 detta:

"I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni".

L'articolo 6 comma 2 dell'Ordinanza Ministeriale n. 92 riprende quanto previsto dal detto decreto affermando:

"Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati."

Il singolo docente, quindi, propone un voto che deve essere motivato in coerenza con i criteri adottati dal collegio dei docenti e con gli obiettivi prefissati in sede di progettazione e deve poi essere deliberato dal consiglio di classe. Tale sistema garantisce oggettività (difficilmente le "antipatie" di un docente possono influire sulla valutazione) e trasparenza e rende meno attaccabili i giudizi espressi dai consigli di classe.

In sintesi, la valutazione:

ha carattere formativo, orientativo ed è volta a favorire il successo degli alunni;

è un processo complesso, che riguarda tutti gli aspetti della vita scolastica dell'alunno e deve essere costantemente monitorato;

ha carattere collegiale.

Questi elementi spingono a sostenere la tesi secondo cui la decisione di ammettere o non ammettere un alunno alla classe successiva o agli esami può essere difficilmente presa al di fuori del consiglio di classe, salvo in casi eccezionali in cui l'intervento del giudizio si è rivelato necessario.